

205 Che cosa si intende per “ricovero a tempo pieno” preclusivo dei permessi ex lege n. 104/92?

La condizione di “ricovero a tempo pieno” – prevista dall’art. 33, comma 3, legge 104/92 come preclusiva, per il lavoratore, dei permessi in argomento – indica una permanenza del disabile, per le intere 24 ore, presso **strutture di tipo ospedaliero** (pubbliche o private) che assicurino cure e assistenza sanitaria continua e/o specialistica (quali policlinici, ospedali, cliniche specialistiche e case di cura). Ne sono escluse, di conseguenza, le strutture meramente residenziali, in genere e, in particolare, le case (o comunità) alloggio e le case di riposo (cfr. § 2, lett. b della Circolare Persociv prot. n. 00007821 del 07.02.2011, nonché Cass. 8435/13, con ampia giurisprudenza). Tuttavia, anche in caso di ricovero in strutture di tipo ospedaliero, i permessi possono essere riconosciuti in presenza di una delle seguenti particolari ipotesi:

- ricovero del disabile in “*stato vegetativo persistente*” o in “*coma vigile*” o in “*situazione terminale*”, e/o con prognosi infausta a breve termine, attestati da idonea certificazione medica (così, Circ. INPS n. 155/2010);
- ricovero di disabile per il quale i sanitari della struttura abbiano certificato la necessità dell’assistenza da parte del familiare (art. 3, co. 1, lett. a e 4, comma 1, lett. b, D. Lgs. 119/2011; Circ. INPS n. 32 del 06.03.2012);
- ricovero del disabile che debba essere interrotto per la sua necessità – attestata da idonea certificazione medica – di sottoporsi a visite o terapie da eseguirsi **fuori** della struttura ospitante (Messaggio INPS del 28/05/2010 n. 14480; Circ. INPS n. 32 del 06.03.2012).

Infine, non costituisce “ricovero a tempo pieno”, ai fini del riconoscimento del congedo biennale per l’assistenza a familiari disabili ex art. 42, D. Lgs.151/2001, il ricovero del familiare disabile per il quale i sanitari abbiano richiesto la presenza del soggetto che presta assistenza: non quindi una generica richiesta di assistenza, ma una richiesta da parte degli stessi sanitari della struttura ospitante finalizzata ad un’assistenza da parte del familiare che intende beneficiare del congedo.